

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG_DECRETI
Prot: 0000242-15/07/2016-
REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 72, concernente il “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art.2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2015, recante la nomina del dott. Graziano Delrio a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l’articolo 23 comma 13 del menzionato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che, nel prevedere che “Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici” quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, dispone che “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni”;

CONSIDERATO che l’adozione del citato decreto si presenta particolarmente articolata e complessa, dovendo disciplinare le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di metodi e strumenti innovativi nel settore degli appalti pubblici;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi, ai sensi dell’articolo 23, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una Commissione appositamente costituita e composta da qualificati rappresentanti di questa e di altre amministrazioni;

✓

DECRETA

Art.1

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione con il compito di individuare le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà, presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni.

Art.2

(Composizione)

1. La Commissione di cui al comma 1 è così composta:
 - a) ing. Pietro Baraton, Provveditore interregionale per le opere pubbliche Lombardia ed Emilia Romagna, che la presiede;
 - b) dott.ssa Antonella Nicotra, Vice Capo Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) dott.ssa Bernadette Veca, Direttore generale per la regolazione e i contratti pubblici;
 - d) arch. Maria Lucia Conti, Provveditore interregionale per le opere pubbliche Toscana, Umbria e Marche;
 - e) ing. Mario Nobile, Direttore Generale dei sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - f) un rappresentante dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica;
 - h) un rappresentante dell'Università degli Studi di Brescia;
 - i) un rappresentante dell'Università degli Studi di Roma – La Sapienza;
 - l) un rappresentante dell'Università degli Studi Federico II – Napoli;
 - m) un rappresentante del Politecnico di Milano;
 - n) un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).
2. Gli enti di cui alle lettere da f) a n), del comma 1, designano i propri rappresentanti, e ne danno comunicazione all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3

(Funzionamento della Commissione)

1. Nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità, la Commissione di cui all'articolo 1 può consultare i soggetti interessati, quali, a mero titolo esemplificativo: l'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica (OICE), Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI), l'ANAS S.p.a., l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), la Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), la Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine (ANIMA), la Federazione delle imprese del settore del mobile e dell'arredamento (FEDERLEGNOARREDO-FLA), la Federazione Confindustria ceramica e laterizi, la Federazione delle Associazioni della filiera del cemento, del calcestruzzo e dei materiali di base per le costruzioni nonché delle applicazioni e delle tecnologie ad esse connesse (FEDERBETON), la Federazione delle costruzioni (FEDERCOSTRUZIONI), la Federazione industrie prodotti impianti servizi e opere specialistiche per le costruzioni (FINCO), l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale degli architetti e il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati.
2. Possono essere altresì sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), la Conferenza Unificata nonché professionisti di comprovata esperienza.
3. Nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità, la Commissione di cui all'articolo 1 può avvalersi, per l'approfondimento di specifiche tematiche, della collaborazione di esponenti di altre amministrazioni pubbliche ovvero di professionisti del settore privato di comprovata esperienza.
4. La Commissione può costituire al proprio interno gruppi di lavoro definendone attività e composizione.
5. La proposta della Commissione, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è sottoposta, con modalità definite dalla Commissione, a consultazione pubblica. Nel caso di audizioni, di esse è dato conto in appositi verbali.
6. Gli esiti della consultazione e la proposta definitiva - unitamente ad una relazione nella quale sono evidenziate le motivazioni che hanno indotto la Commissione ad adottare le scelte contenute nella proposta definitiva, anche in considerazione delle osservazioni pervenute, - sono trasmesse all'Ufficio legislativo.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal personale dell'Ufficio legislativo e della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici.

Art.4

(Disposizioni finali)

1. L'incarico conferito con il presente decreto è a titolo gratuito e non attribuisce diritti a compensi o rimborsi spese.
2. L'attività svolta non dà luogo a diritti o aspettative nei confronti dell'Amministrazione.
3. I componenti della Commissione di cui all'articolo 1 e tutti i soggetti di cui la stessa Commissione ritenesse di doversi avvalere o consultare sono tenuti all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni che acquisiscono in ragione dei rispettivi compiti.

IL MINISTRO

Graziano Delrio

